

OGGETTO: Art. 1, c. 612 L. n. 190/2014 - Relazione del Presidente dell'Unione Montana dei Sibillini.

Premesso che in adempimento a quanto previsto al c. 612 dell'articolo unico della L. n. 190/2014, con atto di Giunta n. 1 del 22/01/2016, che integralmente si richiama, è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società Partecipate, trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Unione Montana; Piano che sarà sottoposto al Consiglio dell'Unione, nella prima seduta utile, per la definitiva approvazione di competenza;

Atteso che la stessa norma prevede, altresì, quale momento di chiusura dell'anzidetto processo di razionalizzazione, che "entro il 31 marzo 2016, i sindaci predispongono una relazione sui risultati conseguiti" parimenti "trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito internet dell'amministrazione interessata";

Richiamato, pertanto, integralmente il Piano Operativo di Razionalizzazione adottato dalla Giunta, che di seguito si riporta:

## “UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI

### PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ' PARTECIPATE (art. 1 commi 611 e seguenti della L. 23 dicembre 2014, n. 190)

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo regolante la materia degli organismi partecipati, molto complesso e articolato ha progressivamente posto significativi limiti alla costituzione di società, al mantenimento di partecipazioni, nonché specifici obblighi di dismissione e di cessione delle partecipazioni stesse.

In particolare, da ultimo la L. 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), al comma 611 dell'articolo unico, dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

-aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  
-contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

La richiamata normativa, anche alla luce delle direttive fissate nel cosiddetto “Piano Cottarelli, conferma quanto previsto dall’art. 3, commi da 27 a 29, della L. n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) e dall’art. 1, c. 569, della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) , che escludono la possibilità per una pubblica amministrazione di partecipare a società che svolgono servizi “non strettamente necessari” ai fini istituzionali dell’amministrazione stessa, mentre consentono la partecipazione dell’ente pubblico in società che svolgono servizi di interesse generale, introducendo un meccanismo di diritto di recesso degli enti locali dalle società di capitali per le quali non ricorrono più le condizioni di detenibilità della relativa partecipazione.

Il comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014 assegna ai sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “ *in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, “la definizione e l’approvazione, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute” .

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Lo stesso deve essere corredato di un’apposita relazione tecnica ed è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet dell’amministrazione interessata.

Il Piano deve anche tenere conto della situazione economica e patrimoniale della società . La scelta del mantenimento della partecipazione societaria non può prescindere da una valutazione in termini di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell’azione amministrativa ex art.97 della Costituzione, nell’ottica della sana gestione finanziaria. Un andamento societario strutturalmente e costantemente in perdita deve portare a definire non sostenibile la scelta di ricorso allo strumento societario stesso; così una società con patrimonio netto negativo è impossibilitata a conseguire lo scopo sociale per la quale è stata costituita, attesa la totale carenza di mezzi economici necessari per il suo minimale funzionamento ed è in antitesi con il principio del buon andamento delle partecipazioni pubbliche locali.

A chiusura dell’anzidetto processo di razionalizzazione, la norma più volte richiamata prevede che “entro il 31 marzo 2016, i sindaci predispongano una relazione sui risultati conseguiti”, anch’essa “trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito internet dell’amministrazione interessata”.

Il Piano operativo, una volta approvato dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 dell’articolo unico della L. n. 190/2014 precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “ *per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “ *non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”; ed ancora il comma 614 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568 ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Attualmente l'UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI, subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ai sensi della L.R. 11/11/2013 n. 35, a far data dal 01/01/2015, alla soppressa Comunità Montana dei Sibillini, partecipa ai sotto elencati organismi:

Ragione sociale/denominazione	Forma giuridica	Finalità ed oggetto sociale	Misura della partecipazione	Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell'ente
FERMANO LEADER S.C. a R.L.	Società Consortile a responsabilità limitata	Attuazione in via prioritaria ma non esclusiva dell'Asse Leader di cui al Reg. CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Iniziative a sostegno ed alla promozione dello sviluppo rurale e dell'occupazione sul territorio, in coerenza con gli obiettivi dell'UE; Formazione professionale ed aiuti all'occupazione; Promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali; Sostegno alle piccole e medie imprese, all'artigianato ed ai servizi zonal; Valorizzazione e commercializzazione anche diretta di prodotti agricoli e tipici locali; Realizzazione di studi e progetti di fattibilità, finalizzati allo sviluppo dell'area fermana; Forniture di servizi alle imprese ed agli Enti (marketing, pubblicità, comunicazione, informatica, innovazione tecnologica)	Quota di partecipazione: € 1.500,00  % di partecipazione: 3 %	€ 0,00

Scelte in ordine al Piano di Razionalizzazione: nessuna, in quanto si ritengono sussistenti i presupposti di cui al comma 27, art. 3 della L.n. 244/2007 relativi al perseguimento di finalità istituzionali dell'Ente.

Ragione sociale/denominazione	Forma giuridica	Finalità ed oggetto sociale	Misura della partecipazione	Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell'ente
PICENO S.C.a R.L.	Società Consortile a responsabilità limitata	Attuazione del programma comunitario Leader al fine di valorizzare l'area territoriale interessata, indirizzando le proprie iniziative in coerenza con gli obiettivi dell'UE. In particolare l'attività sociale si espleta nel settore dell'agricoltura ed attività connesse, agriturismo e turismo rurale; Sostegno ed assistenza tecnica alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali, commerciali e del terziario; Valorizzazione dei prodotti tipici locali, anche con la creazione e diffusione di marchi e la richiesta di denominazione di origine o dell'attestazione di specificità; Formazione ed assistenza all'occupazione; Realizzazione di studi, ricerche di mercato, indagini, consulenze ed assistenza tecnica agli	Quota di partecipazione: € 500,00  % di partecipazione: 1 %	€ 0,00

		operatori pubblici e privati; Realizzazione di collegamenti informatici e telematici, realizzazione e gestione di convegni, seminari, mostre e manifestazioni anche fieristiche e promozionali; Valorizzazione e tutela del paesaggio, del patrimoni artistico, architettonico e culturale		
--	--	--	--	--

Scelte in ordine al Piano di Razionalizzazione: nessuna, in quanto si ritengono sussistenti i presupposti di cui al comma 27, art. 3 della L.n. 244/2007 relativi al perseguimento di finalità istituzionali dell'Ente.

Ragione sociale/denominazione	Forma giuridica	Finalità ed oggetto sociale	Misura della partecipazione	Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell'ente
STEAT S.P.A.	Società per azioni	Impianto ed esercizio di pubblici trasporti di persone, con qualsiasi mezzo attuati; Esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con o senza conducente; Gestione agenzie di viaggio e turismo; Gestione di strutture attrezzate per l'arrivo e la partenza di passeggeri; Gestione di posteggi per veicoli in genere, di scale mobili ed ascensori e tutto quanto inerente il trasporto e la mobilità delle persone; Attività, anche aperte al pubblico, di distribuzione di carburanti per autotrazione con annesse e connesse attività commerciali tipiche delle stazioni di servizio	Quota di partecipazione: € 3.321,60  % di partecipazione: 0,158 %	€ 0,00

Scelte in ordine al Piano di Razionalizzazione: il trasporto pubblico locale, che è l'ambito in cui opera la società, è stato inserito tra le funzioni non fondamentali degli enti di area vasta con conseguente riattribuzione alla Regione dell'attività, del personale e del patrimonio. Pertanto a conclusione del processo di riforma in atto, che ha visto le Amministrazioni Provinciali trasformate in enti di area vasta con funzioni ridotte, si potrà valutare l'eventuale cessione della quota societaria, di cui si sottolinea comunque la modesta entità.

Ragione sociale/denominazione	Forma giuridica	Finalità ed oggetto sociale	Misura della partecipazione	Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell'ente
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO GAS METANO NELLA	Consorzio tra comuni	Gestione associata del servizio distribuzione gas metano nel territorio dei comuni consorziati, comprensiva di ogni attività ed incombenza comunque connessa, ivi comprese quelle di programmazione, progettazione, indirizzo, coordinamento, realizzazione, manutenzione, revisione, trasformazione, integrazione e completamento della rete distributiva	Quote di partecipazione n. 6  Valore nominale delle quote	€ 1.549,37

VALLE DELL'ASO			€ 258,23	
-------------------	--	--	----------	--

Scelte in ordine al Piano di Razionalizzazione: Nessuna in quanto l'Assemblea del Consorzio, nella seduta del 21 dicembre 2015, ha deliberato l'avvio dello scioglimento del Consorzio stesso a norma dell'art. 3, c. 4, dello Statuto consortile ed in particolare per esaurimento delle finalità per le quali era stato costituito, che ope legis sono passate in capo all'ATEM, a seguito dell'entrata in vigore di una serie di norme che hanno innovato profondamente il settore del gas (**art. 46-bis, c. 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/11/2007, n. 222; D.Lgs. 1/6/2011 n. 93, art. 24, c. 4; DM del Ministero dello sviluppo economico 12/11/2011 n. 226, successivamente modificato con DM 20/05/2015 n. 106 e DM del Ministero dello Sviluppo economico 19/1/2011**). Contestualmente all'avvio dello scioglimento del Consorzio è stato nominato un Commissario per la gestione dello scioglimento medesimo”;

Considerato che per ognuno degli organismi partecipati dall'Unione Montana non sono state adottate scelte particolari in ordine al Piano stesso di razionalizzazione, in quanto: per il Fermano Leader S.C. a R. L. e per il Piceno S.C. a R. L. si ritengono sussistenti i presupposti di cui al comma 27, art. 3 della L. n. 244/2007 relativi al perseguimento di finalità istituzionali dell'Ente ed inoltre nessun onere complessivo grava sul bilancio dell'Unione, per la STEAT SpA bisogna attendere la conclusione del processo di riforma in atto nel settore del trasporto pubblico locale, che è l'ambito in cui opera la società, con la riattribuzione alla Regione dell'attività, del personale e del patrimonio, ed infine per quanto concerne il Consorzio per la Gestione del Servizio Gas Metano nella Valle dell'Aso, si conferma l'avvio dello scioglimento dello stesso da parte dell'Assemblea consortile, a norma dell'art. 3, c. 4, dello Statuto ed in particolare per esaurimento delle finalità per le quali era stato costituito, con la contestuale nomina del Commissario per la gestione dello scioglimento medesimo, nella persona dell'Avv. Walter Massucci; scioglimento che a conclusione vedrà concretizzarsi la ripartizione del capitale di dotazione, in proporzione alle quote di partecipazione, a ciascun Ente consorziato, compresa l'Unione Montana dei Sibillini.

Alle luce delle considerazioni sopra rappresentate, nessun risultato in ordine al processo di razionalizzazione sarebbe stato possibile conseguire nel breve termine.

Comunanza, li 31/03/2016

IL PRESIDENTE  
Geom. Onorato Corbelli

*Onorato Corbelli*

